

MELLANA. Io domando al signor presidente se possa ancora esser messa ai voti questa proposta.

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SULIS. Io propongo la questione pregiudiziale sulla proposta del deputato Demarchi, perchè è evidente, che quando la Camera ridusse l'articolo 2, si tolsero appunto queste parole che adesso propone il signor deputato Demarchi.

JACQUIER. Moi, j'ai bien voté pour la suppression, non pas de la fonction religieuse, mais de l'obligation de telle ou telle fonction religieuse. Quand on a dit que chaque municipalité célébrera à ses frais la fête, on n'a pas enlevé à la commune le droit de délibérer qu'elle ira à l'église à tel jour. Il faut lui laisser la faculté de faire ce qu'elle voudra. L'addition présentée par l'honorable préopinant, semblerait faire une obligation positive d'une fonction religieuse, au lieu de laisser aux municipalités la liberté de faire ce qu'elles croiront à cet égard.

PRESIDENTE. Consulto la Camera sulla questione pregiudiziale.

DEMARCHI. Mi pare che non possa farsi luogo alla questione pregiudiziale. Si sono introdotte tante aggiunte, per cui non debbe esservi motivo perchè non possa proporre una pur io. Tanto più che l'idea della mia proposta esisteva già nella legge.

Io credo poi che la funzione religiosa sia necessaria, perchè altrimenti si lascierebbe una libertà così estesa, che in un villaggio si farà consistere la festa in un ballo, in uno spettacolo, in un pranzo od altra simile cosa, che sarebbe ridicola e sconveniente.

CASTELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

CASTELLI, relatore. Io non posso che associarmi a quanto disse l'onorevole Demarchi, e in ciò credo di esprimere anche il voto della Commissione, nel seno della quale questa questione è stata lungamente discussa. In essa si era appunto conchiuso che non si poteva far a meno di introdurre nella legge il principio della funzione religiosa per questa festa.

RADICE. Penso che le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Malan debbano essere prese in considerazione dalla Camera.

Se noi accenniamo solamente alle autorità ecclesiastiche, si intenderanno allora le sole autorità cattoliche, ed allora qual sarà la posizione degli acattolici? Si troveranno essi in condizioni eccezionali, in condizioni difficili; per conseguenza io proporrei che dopo le parole *autorità ecclesiastiche* si aggiungesse: *di tutti i culti tollerati*.

In questo modo si eviterebbe ogni inconveniente. Imperciocchè gli acattolici sono anch'essi desiderosi di intervenire alla festa della nazione, e vogliono essere posti in circostanze non diverse da quelle di tutti gli altri cittadini.

DEMARCHI. Io credo che, dicendo *autorità ecclesiastiche*, si comprendano tanto le cattoliche che le acattoliche, perchè anche i protestanti hanno le loro chiese, e chiamano con tal nome il loro oratorio. Le loro autorità sono adunque ecclesiastiche.

MALAN. È verissimo quanto ha detto l'onorevole deputato Demarchi, ma sta sempre l'osservazione che io ho fatta prima d'ora, che cioè può darsi il caso che un municipio, che abbia la maggioranza e il comandante della guardia nazionale protestanti, ordini a tutti i membri della guardia nazionale di convenire nella chiesa protestante. Ora io domando se la Camera non debbe evitare questo inconveniente. Lo stesso

potrebbe accadere in un municipio dove la maggioranza fosse cattolica. Quivi si ordinerebbe ai protestanti di udire la messa. Ora, è vero che alcuni non farebbero difficoltà, ma ve ne sono molti i quali riguarderebbero ciò come una violenza fatta alla coscienza, e non vorrebbero intervenire. Questa cosa è già succeduta: in un comune il capo di guardia nazionale volle ordinare ai protestanti di assistere alla messa; questi si sono rifiutati, epperò furono citati dinanzi al Consiglio di disciplina.

Io lascio ora giudicare alla Camera se voglia stabilire nella legge una disposizione che sarebbe intollerante, ed in contraddizione collo Statuto che ha dichiarato che i culti non tutti cattolici sono tollerati. Non sarebbe certamente tollerare il loro culto qualora si obbligassero i protestanti ad assistere ad una funzione religiosa in una chiesa cattolica.

Io dunque crederei che alla proposta dell'onorevole Demarchi, si debba aggiungere una disposizione colla quale si stabilisca che i cittadini non cattolici non sono obbligati ad assistere alle funzioni religiose dello Stato.

SULIS. Faccio solamente osservare che il legislatore deve essere ben guardingo di oltrepassare la sfera delle sue attribuzioni, e domanderei al signor Demarchi se egli crede che noi possiamo egualmente ordinare una festa civile ed una festa religiosa. A me pare che sul potersi da noi ordinare una festa civile non cada nessun dubbio; ma circa poi il secondo punto, del pari sono persuaso che noi non possiamo stabilire feste religiose, ciò che appunto si farebbe ove si accettasse la proposta Demarchi, per effetto della quale si designa non solo la qualità religiosa della festa, ma si indica l'obbligo ai municipi di chiedere l'assenso delle autorità ecclesiastiche; locchè dimostra da una parte l'intenzione di ordinare festa religiosa, e palesa dall'altro canto l'insufficienza della legge alla di cui esecuzione dee concorrere un'altra autorità che non è quella del potere civile.

TECCHIO. Prima di tutto io non credo che faccia d'uopo la locuzione, « prendendo per la funzione religiosa gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche. »

Egli è cosa evidente che le autorità civili non possono fare veruna festa religiosa senz'chè prendano i debiti concerti colle autorità ecclesiastiche. Onde la proposta frase è inutile. E tanto più sarebbe tale, dal momento che fu stabilito per la festa nazionale il giorno di domenica, cioè un giorno di festa di precetto, in cui tutti sanno che nessun'altra funzione religiosa può avvenire senza il consenso delle autorità ecclesiastiche.

Del resto, il deputato Demarchi ha commesso un errore quando, rispondendo alla obbiezione del deputato Malan e di altri che consentivano con esso: egli ha detto, che sotto la frase *autorità ecclesiastiche* s'intenderebbero comprese anche le autorità ecclesiastiche *acattoliche*. Nello Statuto all'articolo 1 è dichiarato che la religione cattolica apostolica romana è la sola *religione dello Stato*: ed è oggi noto che quegli Statuti che proclamano una religione dello Stato, adoperano questa dichiarazione specialmente nel senso che le feste nazionali debbano essere celebrate coi riti della religione indicata come religione dello Stato.

Come dunque vorrebbe il signor Demarchi, che la nostra festa nazionale potesse venir celebrata di concerto colle autorità acattoliche, cioè con altri riti che quelli delle chiese cattoliche? Io credo che questa sua idea torni incompatibile coll'articolo 1 dello Statuto, e perciò la respingo.

RAVINA. Io credo che tutte le obbiezioni che si fanno all'aggiunta del deputato Demarchi, la quale però già esisteva nell'articolo della Commissione, scompaiono ove si consideri